

**Convenzione operativa tra Regione Emilia-Romagna e INPS in attuazione dell'intervento previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 26/11/2012 denominato "Staffetta generazionale"**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con la presente scrittura

TRA

la Regione Emilia Romagna (di seguito denominata Regione), con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ legittimato alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in ... , rappresentato dal Direttore Regionale per la Regione Emilia Romagna , nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

per provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici aderenti al progetto di Staffetta Generazionale.

Premesso che

- i Decreti Direttoriali nn. 12319, 12320, 12321 del 19 dicembre 2009 impegnano in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- i Decreti Direttoriali n. 130 del 29 dicembre 2009 e n. 481 del 25 giugno 2012, hanno ripartito le citate risorse tra le Regioni e le Province autonome, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- il Decreto Direttoriale n. 807 del 19 ottobre 2012 ha integrato gli interventi già individuati dai decreti Direttoriali n. 130 e 148 con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a beneficio di lavoratori anziani che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato;
- la Regione Emilia Romagna ha richiesto con nota PG. 2013 0176897 del 15/07/2013 di destinare totalmente le risorse ad essa attribuite al finanziamento di interventi contestuali a favore dei giovani e degli anziani, in conformità a quanto previsto dal citato D.D. 807/2012;
- la nuova tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani con

contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato, l'INPS corrisponda un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro full-time in part-time e che le risorse necessarie vengano versate direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'INPS.

- l'art 3 del summenzionato Decreto n. 807 del 19 ottobre 2012 prevede che le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti i lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria;
- in attuazione del progetto di Staffetta Generazionale all' INPS è affidato il compito di affiancare imprese e lavoratori nelle attività di verifica del conto assicurativo dei lavoratori aderenti al progetto sperimentale, di procedere al rilascio delle autorizzazioni alla contribuzione volontaria, di quantificare gli oneri connessi, demandando ad un'apposita convenzione operativa l'individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse necessarie alla copertura dell'onere finanziario quantificato;
- le risorse finanziarie saranno rimborsate all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati;
- con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta regionale ha autorizzato il Responsabile del Servizio Lavoro regionale a procedere alla sottoscrizione della presente convenzione, di cui allo schema allegato parte integrante e sostanziale della stessa;
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Presidente dell'INPS ha approvato la presente Convenzione, autorizzando il Direttore regionale.....alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art.2

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la sede Regionale dell'Emilia Romagna dell'INPS.

#### Art. 3

La Regione Emilia Romagna presenta alla sede regionale dell'INPS di cui all'art.2, l'anagrafica completa dei lavoratori che intende ammettere al progetto di Staffetta Generazionale.

#### Art. 4

Con riferimento ai lavoratori di cui all'art. 3, la sede regionale dell'INPS, entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco restituisce, in base ai dati disponibili, la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria per ogni singolo

lavoratore e la definitiva verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione e ne comunica l'esito alla Regione.

#### Art. 5

A seguito delle verifiche di cui all'art. 4, la Regione presenta alla sede regionale INPS di cui all'art.2, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS, l'elenco completo e definitivo dei lavoratori ammessi al progetto. La sede INPS trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS al fine del monitoraggio e della gestione coordinata con la Direzione Sistemi Informativi e Tecnologici delle procedure di intervento. Solo successivamente all'acquisizione dell'elenco da parte dell'INPS, gli interessati potranno presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui all'art 7.

#### Art. 6

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

#### Art.7

I lavoratori di cui all'art. 5 presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

I lavoratori destinatari del progetto di Staffetta Generazionale dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista di 24 mesi o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del Cud riferito all'anno di cessazione.

#### Art. 8

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta alla Regione Emilia Romagna.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce - entro 30 giorni - alla Regione ed al Ministero del Lavoro, secondo un tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

#### Art. 9

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 10

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al termine del progetto di Staffetta Generazionale e comunque non oltre il 31/12/2014.

La presente convenzione si intende sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione quale ultimo firmatario; nella medesima data la Regione procederà alla repertoriazione dello stesso.

Si procederà alla sua revisione qualora in corso di esecuzione dovesse presentarsi la necessità di integrazioni e/o modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6 comma 2 Legge n. 221/2012) della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Per la Regione Emilia Romagna

Per la Direzione Regionale INPS

---

---